



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante
misure urgenti finanziarie e fiscali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	17
Testo del decreto-legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. —

Art. 1. — (*Misure urgenti per l'anticipo di spese*)

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata alle infrastrutture ferroviarie nazionali.

Il comma 2 incrementa, per l'anno 2021, il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Art. 2. — (*Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia*)

La disposizione reca al comma 1 l'autorizzazione di spesa volta ad assicurare la prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti svolti dalle Forze di polizia connessi all'emergenza epidemiologica.

In particolare, tali risorse sono destinate al pagamento: dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate; degli oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; degli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria ed urgente al fine di proseguire, anche per i mesi da agosto a dicembre 2021, l'attuazione delle misure volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute; a tal fine è prevista una spesa complessiva di euro 3.948.105 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 2021.

Art. 3. — (*Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*)

La disposizione reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che, all'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di contributi a fondo perduto volti a fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, non si applica la procedura di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (sospesa, ai sensi dell'articolo 153 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021).

In particolare, la procedura di cui al predetto articolo 48-bis prevede che l'ente erogatore, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a

5.000 euro, debba verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 4. – (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione individua gli oneri e reca la copertura finanziaria del presente decreto-legge.

Art. 5. – (*Entrata in vigore*)

La norma dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1**(Misure urgenti per l'anticipo di spese)**

Il **comma 1** prevede l'incremento di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il **comma 2** autorizza la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2022 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. La stima dell'onere è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2**(Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia)**

Comma 1. La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 e nel periodo marzo-giugno 2021, ed è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare, quantificabili in 20.500 unità, cui si aggiungono 1.500 appartenenti alle polizie locali.

Più precisamente, per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 7.500 unità, per l'Arma dei Carabinieri di 10.000 unità e per la Guardia di Finanza di 3.000 unità.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede, mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i cinque mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire frequenti e ricorsivi cambiamenti in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dell'evoluzione delle "varianti" virali, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Merita aggiungere che, rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l'attività operativa non è più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico, ma tramite servizi finalizzati a prevenire od interrompere assembramenti, ovvero tramite controlli e interventi domiciliari volti a contenere possibili situazioni di contagio.

Tale determinazione, facendo leva sull'esperienza del periodo marzo-giugno 2021, durante il quale le giornate di ordine pubblico sono state quantificate in 20-25 mensili, induce a prevedere per il prossimo periodo una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all'incirca in 15 ore il *surplus* da autorizzare in aggiunta ai normali limiti mensili pro-capite.

Tutto ciò consente di poter sostenere in questo momento, cioè a pochi mesi dalla chiusura del corrente esercizio finanziario, che le risorse finanziarie attualmente disponibili sui pertinenti capitoli di spesa siano



sufficienti, per il periodo qui considerato, a far fronte alla corresponsione delle relative indennità di ordine pubblico, per cui non si ritiene necessario avanzare alcuna richiesta di integrazione delle stesse.

Di contro, a fronte della predetta diminuzione dei servizi di ordine pubblico si associa un accresciuto ricorso ai servizi congiunti, durante i quali, al fine di non gravare in modo esclusivo sulle singole Forze di polizia, il relativo personale, ed in particolare quello appartenente alla Polizia di Stato, viene impiegato congiuntamente al personale delle Forze armate in attività di perlustrazione e pattugliamento.

La quantificazione della relativa spesa è stata determinata tenendo in considerazione sia l'importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43, sia il numero di unità mediamente coinvolte, nonché le giornate di effettivo impiego in tali servizi.

Si evidenzia, inoltre, che per le attività di ordine pubblico la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia è stata calcolata per 153 giorni.

In particolare, per il vitto, si prevede un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, con la parametrizzazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggio, riferito ai soli servizi fuori sede, si prevede una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione, valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%.

POLIZIA DI STATO

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi
Unità giornaliera impiegate:	n.	
7.500		
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15
- Importo orario	€	19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 7.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.226.375
Stima costo complessivo per n. 5 mesi	€	<u>11.131.875</u>

- A2 Servizi congiunti con il personale delle Forze armate

Le unità della Polizia di Stato da impegnare in attività di perlustrazione e pattugliamento - svolte congiuntamente al personale delle Forze armate - finalizzate all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza nazionale epidemiologica da Covid-19, sono state stimate in 200 al giorno, anche in considerazione dell'andamento dei servizi congiunti ad oggi disposti con ordinanze dei Questori.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche delle 153 giornate di impiego pro-capite previste, nonché dell'importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità giornaliera impiegate:	n.	200
Importo indennità servizi congiunti	€	29,43
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	<u>900.558</u>

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede



Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		2.250
Pasti giornalieri	n.	2.250	
Costo medio del pasto	€	10	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:			
(n. 2.550 unità x giorni 153 x euro 10,00)		€	3.442.500

- **A4** Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		2.250
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.		900
numero camere per sistemazione in doppie	n.		450
costo medio per camera	€	50	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:			
(n. 450 camere x giorni 153 x euro 50,00)		€	3.442.500

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 11.131.875
Servizi congiunti	€ 900.558
Servizi di mensa	€ 3.442.500
Alloggiamento	€ 3.442.500
T o t a l e	€ 18.917.433

ARMA DEI CARABINIERI

A) Spese per il personale:

- **A1** Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi	
Unità giornaliera impiegate:	n.		10.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15	
- Importo orario	€		19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 10.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.968.500	
Stima costo complessivo per n. 5 mesi		€	14.842.500

- **A2** Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		3.000
Pasti giornalieri	n.	3.000	
Costo medio del pasto	€	6	
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:			



(n. 3.000 unità x giorni 153 x euro 6) **€ 2.754.000**

- **A3** Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021) n. 153 giorni
 Unità impiegate: n. 3.000
 Unità da sistemare in strutture alberghiere n. 900
 numero camere per sistemazione in doppie n. 450
 costo medio per camera € 50
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:
 (n. 450 camere x giorni 153 x euro 50) **€ 3.442.500**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 14.842.500
Servizi di mensa	€ 2.754.000
Alloggiamento	€ 3.442.500
Totale	€ 21.039.000

GUARDIA DI FINANZA

A) Spese per il personale:

- **A1** Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021) n. 5 mesi
 Unità giornaliera impiegate: n. 3.000
 - Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 15
 - Importo orario € 19,79
 n. 15 ore pro-capite mensili x 3.000 unità € 19,79 (costo mensile) € 890.550
Stima costo complessivo per n. 5 mesi **€ 4.452.750**

- **A2** Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021) n. 153 giorni
 Unità impiegate: n. 900
 Pasti giornalieri n. 900
 Costo medio del pasto € 10,00
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:
 (n. 900 unità x giorni 153 x euro 10) **€ 1.377.000**

- **A3** Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021) n. 153 giorni
 Unità impiegate: n. 900



Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.	360
numero camere per sistemazione in doppie	n.	180
costo medio per camera	€	50,00
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:		
(n. 180 camere x giorni 153 x euro 50,00)	€	<u>1.377.000</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 4.452.750
Servizi di mensa	€ 1.377.000
Alloggiamento	€ 1.377.000
Totale	€ 7.206.750

POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Si prevede un impiego di 1.500 unità per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2021, ma l'impiego di ciascuna unità è calcolato non per ogni giornata dei cinque mesi, ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di polizia.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto - 31 dicembre)	n.	75 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	1.500
- Stima costi in sede n. 1.500 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 75	€	1.940.625
<u>TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI</u>	€	1.940.625

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE FABBISOGNO DA FINANZIARE:

Polizia di Stato	€	18.917.433
Arma dei Carabinieri	€	21.039.000
Guardia di Finanza	€	7.206.750
Polizie locali	€	1.940.625
TOTALE	€	49.103.808

PERIODO: 1° AGOSTO - 31 DICEMBRE 2021



Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie locali	Totale
Lavoro straordinario	11.131.875	14.842.500	4.452.750	0	30.427.125
Servizi congiunti	900.558	0	0	0	900.558
Ordine pubblico	0	0	0	1.940.625	1.940.625
Servizi di mensa	3.442.500	2.754.000	1.377.000	0	7.573.500
Alloggiamento	3.442.500	3.442.500	1.377.000	0	8.262.000
Totale	18.917.433	21.039.000	7.206.750	1.940.625	49.103.808

Comma 2. Al fine di proseguire, anche per i mesi da agosto a dicembre 2021, l'attuazione delle misure volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 3.948.105 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario pro capite di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi cinque (stante il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021).

Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili pro capite per la specifica esigenza.

Si evidenzia che il criterio di quantificazione del costo medio unitario dell'ora di straordinario, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di altri atti normativi di analoga portata, recanti misure urgenti poste in essere per far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, e precisamente avuto riguardo allo stanziamento disposto con l'articolo 74, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché con quanto previsto dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, ove all'articolo 219, comma 3, è stato disposto l'incremento del plafond stanziato dal predetto articolo 74, comma 7; da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), dell'articolo 35, comma 4, del D.L. 41/2021 e dal DL 73/2021.

Si rappresenta, inoltre, che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri è resa estremamente complicata dall'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla diversità delle qualifiche del personale impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, che deve di volta in volta essere individuato sul territorio, nonché dal continuo avvicendamento del personale stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza degli istituti, indipendentemente dal grado rivestito e/o dalla qualifica di appartenenza.

Si sottolinea, infine, che l'importo medio in esame è sostanzialmente coincidente con quello indicato per l'anno 2020 nel decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'Interno e il Ministero



dell'Economia e Finanze relativo alla corresponsione dello straordinario al personale appartenente alle Forze di Polizia (ordine pubblico).

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 3.948.105 in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	5 mesi	570 unità	19,79 euro	3.948.105,00

Alla copertura degli oneri previsti ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3

(Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

La disposizione in argomento, trattandosi di una norma di interpretazione autentica relativa all'inapplicabilità della procedura prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò, in considerazione che i contributi a fondo perduto di che trattasi, con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all'emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione) non possono che derogare alla procedura prevista dall'art. 48-bis del T.U. riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie.

Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all'emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all'epoca dell'introduzione dell'art. 48-bis nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** prevede la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento in esame. Ai predetti oneri pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede con le seguenti modalità:

a) quanto 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112. Dalle evidenze amministrative, opportunamente integrate per tener conto delle giacenze ancora esistenti per le domande già pervenute e dalla stima delle domande che perverranno fino alla fine dell'anno, la spesa complessiva 2021 relativa all'assegno temporaneo risulta stimabile in 1.083 milioni di euro, di cui 385 milioni per l'integrazione dell'Assegno Temporaneo sul Reddito di Cittadinanza. Il minor onere complessivo stimato per l'anno 2021 (luglio-dicembre), risulta dunque pari a 497 milioni di euro.

Nei prospetti che seguono si riportano i dati di dettaglio relativi alle stime.

Valori di dettaglio per la stima degli importi di AT pagati fino alla fine dell'anno 2021 per mese di presentazione della domanda:



Mese di presentazione della domanda	Numero medio minori	Mese di pagamento*						
		(importi in milioni di euro)						
		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
LUGLIO	329.000	47.589	44.568	44.745	44.745	44.745	44.745	271.137
AGOSTO	75.000	9.830	9.707	9.738	9.738	9.738	9.738	58.490
SETTEMBRE	175.000	26.190	26.100	26.253	26.253	26.253	26.253	157.303
OTTOBRE**	180.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	140.400
NOVEMBRE**	180.000					23.400	23.400	46.800
DICEMBRE**	180.000						23.400	23.400
TOTALE		107.009	103.776	104.136	104.136	127.536	150.936	697.530

* I dati relativi ai pagamenti di luglio, agosto e settembre sono stati incrementati rispetto ai dati effettivi per tener conto delle giacenze ancora da liquidare

** I pagamenti relativi alle domande successive a settembre, sono stati stimati sulla base della numerosità delle domande di ottobre e dei valori medi dell'AT rilevati nel primo trimestre di vigenza della misura (130 euro mensili per minore)

Valori di dettaglio per la stima dell'integrazione AT pagata su RdC fino alla fine dell'anno 2021



b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale utilizzo è reso possibile in ragione del fatto che l'importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione, formulate ai sensi del DPR 24 aprile 2001 n. 270, che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale utilizzo è reso possibile in ragione del fatto che l'importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione, formulate ai sensi del DPR 24 aprile 2001 n. 270, che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;

d) quanto a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15



ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La riduzione si rende possibile considerato che il DDL è in corso di discussione parlamentare e ciò comporterà il mancato utilizzo delle predette risorse per le finalità previste.

h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'attribuzione di risorse per il c.d. cashback. Le risorse in questione sono disponibili tenuto conto dei pagamenti disposti con riferimento a quanto maturato dagli aderenti l'iniziativa in questione nel corso del 2021.

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). L'attuale dimensione dell'autorizzazione di spesa in esame a seguito delle successive rideterminazioni è pari a 347,9 mln di euro per l'anno 2021 con la riduzione di 200 mln di euro viene rideterminati in 147,9 mln di euro per l'anno 2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili risulta, con sufficienti margini di prudenzialità, adeguata per il soddisfacimento del riconoscimento degli istituti in esame. Dalla disposizione deriva pertanto una minore spesa per 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 148 mln di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (minori prestazioni).

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. La disposizione, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti dai c.d. fondi alternativi, riduce l'autorizzazione di spesa destinata a finanziare le prestazioni di integrazione salariale riconosciute dai medesimi fondi alternativi per complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Dalla disposizione deriva una minore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (minori prestazioni).

m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

n) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrisponde utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

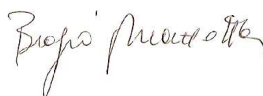
Il **comma 2** dispone che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il



ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

10/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge recante misure urgenti finanziarie e fiscali, nonché a tutela della salute, del lavoro e della sicurezza (milioni di euro)														
Art.	Co.	Atto	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricato				Indefinitamente
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	1		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005: Contributo a Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale	s	k	1.450,0				1.450,0				1.450,0
1	2		Incremento Fondo sanità vaccini da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020	s	c	1.850,0				1.850,0				1.850,0
2	1		Autorizzazione fino al 31 dicembre 2021 della spesa per lo straordinario del personale delle forze di Polizia a garanzia del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio COVID-19	s	c	11,1				11,1				11,1
2	1		Autorizzazione fino al 31 dicembre 2021 della spesa per lo straordinario del personale delle forze di Polizia a garanzia del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					5,4				5,4
2	1		Unità di personale della Polizia di Stato da impiegare in attività di perlustramento e pattugliamento svolte congiuntamente al personale delle forze armate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	0,9				0,9				0,9
2	1		Unità di personale della Polizia di Stato da impiegare in attività di perlustramento e pattugliamento svolte congiuntamente al personale delle forze armate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19	e	t/c					0,4				0,4
2	1		Servizi di mensa e ristorazione per i servizi di ordine pubblico fuori sede: Polizia di Stato	s	c	3,4				3,4				3,4
2	1		Servizi per alloggiamento per i servizi di ordine pubblico fuori sede: Polizia di Stato	s	c	3,4				3,4				3,4
2	1		Autorizzazione fino al 31 dicembre 2021 della spesa per lo straordinario del personale dell'Arma dei Carabinieri a garanzia del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio COVID-19	s	c	14,8				14,8				14,8
2	1		Autorizzazione fino al 31 dicembre 2021 della spesa per lo straordinario del personale dell'Arma dei Carabinieri a garanzia del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					7,2				7,2
2	1		Servizi di mensa e ristorazione per i servizi di ordine pubblico fuori sede: Arma dei Carabinieri	s	c	2,8				2,8				2,8
2	1		Servizi per alloggiamento per i servizi di ordine pubblico fuori sede: Arma dei Carabinieri	s	c	3,4				3,4				3,4
2	1		Autorizzazione fino al 31 dicembre 2021 della spesa per lo straordinario del personale della Guardia di Finanza a garanzia del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio COVID-19	s	c	4,5				4,5				4,5
2	1		Autorizzazione fino al 31 dicembre 2021 della spesa per lo straordinario del personale della Guardia di Finanza a garanzia del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					2,2				2,2
2	1		Servizi di mensa e ristorazione per i servizi di ordine pubblico fuori sede: Guardia di Finanza	s	c	1,4				1,4				1,4
2	1		Servizi per alloggiamento per i servizi di ordine pubblico fuori sede: Guardia di Finanza	s	c	1,4				1,4				1,4
2	1		Impiego di 1.500 unità di personale delle Polizie locali fino al 31/12/2021 per il controllo e contrasto al crimine: spesa per indennità di ordine pubblico	s	c	1,9				1,9				1,9
2	1		Impiego di 1.500 unità di personale delle Polizie locali fino al 31/12/2021 per il controllo e contrasto al crimine: spesa per indennità di ordine pubblico - effetti riflessi	e	t/c					0,9				0,9
2	2		Pagamento prestazioni di lavoro straordinario per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2021 in favore del personale, del Corpo della Polizia Penitenziaria, impiegato a gestire in sicurezza il contenimento del contagio da COVID-19	s	c	3,9				3,9				3,9
2	2		Pagamento prestazioni di lavoro straordinario per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2021 in favore del personale, del Corpo della Polizia Penitenziaria, impiegato a gestire in sicurezza il contenimento del contagio da COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					1,9				1,9



XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021.

Misure urgenti finanziarie e fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, nonché a tutela della salute, del lavoro e della sicurezza, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per l'anticipo di spese)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 2.

(Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia)

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 53.051.913 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3.

(Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del de-

creto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a

tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

